

IL DIRIGENTE COMANDANTE

PREMESSO che

- è pervenuta istanza prot. n. 53330/2025 del 23/09/2025, inoltrata dal sig. Cocilovo Francesco, in qualità di datore di lavoro dell'impresa CO.GE.PA S.p.a., commissionata dalla società E-distribuzione nella persona dall'Ing. Alfredo Bartolozzi, in qualità di responsabile **e-distribuzione Area Regionale Campania - Unità Territoriale Pozzuoli**, tendente ad ottenere modifiche alla viabilità ordinaria per restringimento carreggiata e divieto di sosta co rimozione forzata su entrambi i lati in via Giovanni Pascoli dal civ. 9 all'intersezione di via Felice Cavallotti e via Felice Cavallotti, dal 29 settembre al 10 ottobre 2025, escluso Sabato e Domenica, dalle ore 08.00 alle ore 17.00, al fine di eseguire lavori di scavo per la posa di un tronco di linea elettrica BT interrato per il potenziamento della rete elettrica;

VISTO che i lavori de quo, sono stati affidati in subappalto alla società "CO.GE.PA S.P.A." con sede legale in Napoli alla p.zza dei Martiri n.30, p.iva 06552241215 e nominando come responsabile della sicurezza sul Cantiere il sig. Pratillo Giacomantonio;

VISTO l'autorizzazione n. 23/2025 del 01/09/2025, rilasciata dal settore LL. PP. all'ing. Alfredo Bartolozzi, in qualità di Responsabile e-distribuzione Area Regionale Campania - Unità Territoriale Pozzuoli per i lavori di un impianto BT interrato;

RAVVISATO pertanto, al fine di garantire la pubblica e privata incolumità, eseguire le opportune modifiche alla viabilità ordinaria;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo di cantieri;

VISTO il Decreto Interministeriale del 22.01.2019 con il quale vengono decretati, ai sensi dell'art. 161 - comma 2bis - del d.lgs. 81/08 s.m.i., i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;

VISTO l'art. 107 del D.L.vo n° 267 del 18.08.2000;

VISTO gli art. 5 c. 3, 6 e 7 del D.L. .30.04.92 n . 285 e succ. mod. e ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo C.d.S., emanato con D.P.R. n°495 del 16.12.92;

per i motivi specificati in premessa,

ORDINA

**dal 29 settembre al 10 ottobre 2025 (escluso sabato e domenica)
dalle ore 08.00 alle ore 17.00:**

E' FATTO divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli (entrambi i lati) e restringimento carreggiata in via G. Pascoli dal civ. 9 a l'intersezione di via F. Cavallotti e via F. Cavallotti, nel tratto interessato dai lavori.

DISPONE

E' FATTO OBBLIGO al sig. Cocilovo Francesco, datore di lavoro della società esecutrice dei lavori "CO.GE.PA s.p.a." e al sig. Pratillo Giacomantonio, responsabile della sicurezza di cantiere dei lavori de quo, al quale viene notificata la presente ordinanza:

- di farsi carico, di dare adeguata pubblicità delle modifiche alla viabilità ordinaria impartite con la presente ordinanza, mediante l'affissione, entro nelle 48 ore prima dell'inizio dei lavori, di avvisi di divieto di sosta con rimozione forzata.
- di farsi carico, dell'installazione di apposita segnaletica stradale verticale di cantiere, in riferimento alle modifiche della viabilità ordinaria apportate dalla presente ordinanza,
- predisporre proprio idoneo personale (Movieri), munito di bracciolo e/o pettorina con segno identificativo, che si adopererà in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti in modo inequivocabile delle restrizione della viabilità ordinaria.
- installazione di segnaletica di inizio cantiere e preavviso istituzione senso unico alternato, lungo la carreggiata delle strade in avvicinamento al tratto di strada interessato dai lavori.
- al termine dei lavori si adopererà al ripristino dello stato dei luoghi dei tratti di strada interessati.

La presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.afragola.na.it - area trasparenza ex D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché

trasmessa, al Signor Sindaco del Comune di Afragola, al Signor Assessore alla Polizia Locale del Comune di Afragola, al Signor Dirigente Commissariato di Polizia di Stato Afragola, al Signor Comandante Gruppo Guardia di Finanza Frattamaggiore, Signor Comandante Stazione Carabinieri Afragola, al sig. Comandante dei Vigili del Fuoco di Napoli, al Signor Comandante Polizia Locale di Afragola, al signor Ing. Del Settore LL.PP., all'Asl Napoli2Nord postazione 118, alla società e-distribuzione, all'ing. Alfredo Bartolozzi, alla soc. CO.GE.PA S.p.A, ognuno per la propria competenza, sono incaricati della esecuzione e sorveglianza della presente ordinanza.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

A carico dei trasgressori dei disposti della presente ordinanza saranno contestate le violazioni di Legge.

Il responsabile del procedimento è il Vice Comandante della Polizia Locale Maggiore dott. Antonio Amore.

Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso, entro 30 giorni, al Ministero dei LL.PP. (DPR 24/11/71, n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al T.A.R. della Campania, entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di sua pubblicazione (Legge 3/12/71 n.1034).

IL DIRIGENTE COMANDANTE
(COLONNELLO dott. Antonio PIRICELLI)